



Comune di Barano d'Ischia

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

Comune di Barano d'Ischia

01 OTT. 2018

Prot. n.7069

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO: CONFERMA ISTITUZIONE UFFICIO STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 52 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E NOMINA DEL DOTT. GIUSEPPE CONTE.

L'anno duemiladiciotto addì 28 del mese di Settembre

IL SINDACO

Ritenuto che alla luce della dotazione organica del personale dell'Ente in servizio, non si riscontano supporti professionali per poter realizzare tranquillamente e speditamente il programma amministrativo, che è volto alla tutela e garanzia degli interessi pubblici generali della collettività cittadina, mediante un efficace supporto a questo Sindaco;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e, in particolare, l'art. 90, il quale prevede che "il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. 2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. 3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da



Comune di Barano d'Ischia

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale”.

Considerato che gli addetti all'ufficio staff non possono svolgere attività gestionali così come previsto dal comma 3-bis del citato articolo 90 *“Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale”*

Visto l'art. 52 del Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, il quale altresì attribuisce al Sindaco la facoltà di istituire uffici posti alle sue dirette dipendenze, a cui possono essere preposti collaboratori assunti con contratto a tempo determinato;

Considerato che sulla base di innumerevoli pronunciamenti della Corte dei Conti in sede consultiva (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 5 del 18 febbraio 2008 e sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 37 del 4 marzo 2008, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo deliberazione n. 25/2013/PAR del 30.04.2013), l'individuazione diretta e conferimento di incarichi *“intuitu personae”* da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 90 del TUEL, sono da ritenersi del tutto al di fuori dell'ambito di applicazione del comma 56 dell'art. 30 della legge finanziaria 2008 (che disciplina le procedure di conferimento degli incarichi professionali nelle pubbliche amministrazioni);

Atteso inoltre che:

- per la Corte dei Conti *“... ogni riferimento a procedure selettive appare inconferente alla fattispecie in esame, tenuto conto del rapporto fiduciario che lega il Sindaco alle persone da collocare nell'Ufficio di staff”* (cfr. Corte dei Conti – sez. giurisdizionale centrale d'appello, sez. I 6.12.2012, n. 785);
- per la Corte dei Conti sezione di controllo Marche *“I contratti a tempo determinato, previsti dall' art. 90 del TUEL, rispondono alla necessità di assicurare agli organi titolari della funzione di direzione politica la possibilità di disporre di personale, posto alle*



Comune di Barano d'Ischia

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

proprie dipendenze, al fine di supportare il concreto esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo. La specialità dell'art. 90 del TUEL rispetto alle norme che disciplinano i contratti a tempo determinato esclude che al personale di staff possa applicarsi il termine massimo di 36 mesi stabilito dal D.Lgs. 368/2001, generalmente applicabile alle pubbliche amministrazioni in virtù dello specifico rinvio contenuto nell' art. 36, co.5-ter, del D.Lgs. 165/2001. Il contratto a tempo determinato di cui all' art. 90 del TUEL ha, quale unico limite temporale la durata del mandato dell'organo politico a supporto del quale è addetto" (deliberazione n. 67 del 21.10.2014);

- così come previsto dalla circolare della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3 del 19.03.2008, i rapporti instauratesi ex art. 90 D. Lgs. 267/2000 fuoriescono dall'alveo dei contratti flessibili e non si applica l' art. 36 del D. Lgs. 165/2001;

Dato atto:

- che l'Ufficio di staff è posto al di fuori dell'organigramma istituzionale, separato dagli altri settori e funzionalmente alle dirette dipendenze del Sindaco;
- che alla nomina dello stesso provvede il Sindaco con proprio decreto;
- che il contratto di collaborazione non può avere durata superiore a quella del mandato del Sindaco;

Ritenuto di dover provvedere al mantenimento dell'ufficio di staff ed alla nomina di n. 1 unità che sia preposta al detto ufficio;

Preso atto che l'unità in parola possa essere individuata dal Sindaco in forma fiduciaria, in virtù delle funzioni da svolgere;

Considerato che il Dott. Giuseppe Conte, nato a Ischia (NA) il 10.12.1986 e residente in Barano d'Ischia (NA) alla via Vincenzo Di Meglio n. 22, nominato con decreto sindacale del 29 Settembre 2017, ha svolto con profitto l'incarico ricevuto dimostrando ottima conoscenza della materia giuridico – amministrativa;



Comune di Barano d'Ischia

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

Ritenuto, dunque, dopo averne valutato le capacità nel corso dell'espletamento dell'incarico, di voler nominare quale unità preposta all'ufficio di staff il Dott. Giuseppe Conte, nato a Ischia (NA) il 10.12.1986 e residente in Barano d'Ischia (NA) alla via Vincenzo Di Meglio n. 22;

Vista la normativa vigente in materia;

DECRETA

- di confermare la costituzione dell'ufficio di staff alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta Municipale per il supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge, costituito da n. 1 unità;
- di proporre al detto ufficio il Dott. Giuseppe Conte, nato a Ischia (NA) il 10.12.1986 e residente in Barano d'Ischia (NA) alla via Vincenzo Di Meglio n. 22, con impiego full time (36 ore settimanali);
- di stabilire che il presente decreto ha validità di un anno a partire dalla data odierna e potrà essere in ogni momento modificato, integrato e revocato nel rispetto delle disposizioni in vigore;
- di stabilire che nell'espletamento dell'incarico l'interessato dovrà rispettare il segreto d'ufficio e la riservatezza né potrà svolgere contemporaneamente attività lavorative che siano in contrasto con i doveri di imparzialità assunti verso il Comune e di incompatibilità previsti dalla legge;
- di stabilire che il trattamento economico dovuto al Dott. Giuseppe Conte è quello stabilito dall'articolo 90 del D.Lgs. 267/2000;
- di demandare al Responsabile del Settore I la stipula col sopra generalizzato Dott. Giuseppe Conte del relativo contratto di lavoro a tempo determinato.
- di pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale per giorni quindici e di disporre che copia del presente atto, venga notificato alla parte



Comune di Barano d'Ischia

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

interessata e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nel Link "Amministrazione Trasparenza";

Il presente decreto sostituisce e revoca qualsiasi altro precedente provvedimento.

IL SINDACO

Dott. Dionigi Gaudioso



